

## COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 15/02/2023

Si rende noto il testo dell'**Appendice** all'Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva sottoscritto tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, come da allegato al presente comunicato.

Il Segretario Generale  
Luigi Zafferani

Il Presidente  
Marco Tura

**APPENDICE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SPORTIVA STIPULATO  
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LA FEDERAZIONE  
SAMMARINESE GIUOCO CALCIO IN DATA 10 AGOSTO 2018**

L'anno **2023**, il giorno **07** del mese di **Febbraio**

**TRA**

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede legale in Roma (RM), Via Gregorio Allegri 14, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Gabriele Gravina - d'ora in poi F.I.G.C.,

**E**

la **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio**, con sede legale in San Marino (RSM), Strada di Montecchio n. 17, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Marco Tura - d'ora in poi F.S.G.C.,

**PREMESSO CHE**

- la F.I.G.C. e la F.S.G.C. in data 10 agosto 2018 stipulavano un Accordo di cooperazione tecnica e sportiva;
- lo stesso veniva pubblicato in data 13.11.2018 dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 8/A e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 22;
- l'art. 13 comma 2 dell'Accordo prevede che *"Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di approvazione/entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo all'articolo 11"*;
- in data 30.06.2020 veniva redatta un'Appendice all'Accordo del 10.08.2018, pubblicata dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 56/A del 05.08.2020 e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 1 del 06.08.2020;

- è intenzione delle Parti modificare l'art. 4 comma 1 dell'Accordo;

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce "Appendice" al richiamato Accordo,

#### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. L'art. 4 (SAN MARINO ACADEMY) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

*"La società SAN MARINO ACADEMY (matr. FIGC n. 630293), ha la propria sede legale nella Repubblica di San Marino (RSM), presso la Federazione Sammarinese Gioco Calcio – Strada Montecchio n. 17.*

*La SAN MARINO ACADEMY ha come scopo principale lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva - ed in particolare del calcio giovanile - esercitata in accordo e sotto il controllo della Federazione Sammarinese.*

*La SAN MARINO ACADEMY è società affiliata alla F.I.G.C. e tessera calciatori tra i 10 ed i 22 anni e calciatrici di ogni età, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori."*

*La Società ha come fine primario quello di consentire ai giovani calciatori e alle calciatrici sammarinesi di svolgere attività calcistica. Tenuto conto della carenza, nel territorio sammarinese, di attività nel settore femminile e giovanile, la SAN MARINO ACADEMY partecipa alle competizioni organizzate dalla F.I.G.C., al fine di consentire lo sviluppo del calcio femminile e giovanile sammarinese.*

Letto, approvato e sottoscritto.

F.I.G.C.

Gabriele Gravina

Presidente

F.S.G.C.

Marco Tura

Presidente